

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'anno 1993, il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 15,30 nell'Aula "R" del Palazzo di Giustizia, si è riunito l'Ufficio Centrale per il Referendum, costituito ai sensi dell'art. 12 della Legge 352/1970 e successive modificazioni, nelle persone dei signori:

- MONTANARI VISCO	dott. Giancarlo	Presidente
- BILE	dott. Franco	vice Presidente
- SCOPELLITI	dott. Paolo	Componente
- SIBILIA	dott. Stanislao	"
- ARCHIDIACONO	dott. Vincenzo	"
- TADDEUCCI	dott. Marcello	"
- LONGO DORNI	dott. Secondo	"
- PONTRANDOLFI	dott. Pasquale	"
- MICANGELI	dott. Bruno	"
- GIULIANI	dott. Gennaro	"
- BUCCARELLI	dott. Gaetano	"
- SATTA FLORES	dott. Bruno	"
- ALIANO	dott. Vito	"
- SENSALE	dott. Antonio	"
- GIAVEDONI	dott. Domenico	"
- MERIGGIOLA	dott. Enzo	"
- CAMPANILE	dott. Matteo	"
- CIUFO	dott. Giuseppe	"
- BUOGO	dott. Giorgio	"
- VERDE	dott. Filippo	"
- SIENA	dott. Francesco	"
- SGROI	dott. Renato	"
- TROJANO	dott. Pasquale	"
- DI ROLLO	dott. Raffaele	"

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa Carla SPIGARELLI.

Sono presenti per i referendum "Sanità" il Sig. Roberto MUSACCHIO e l'Avv. Federico SORRENTINO, per il referendum "Ambiente" sono presenti i Signori Roberto MUSACCHIO, Davide PEDRON e Stefano SEMENZATO, i quali illustrano brevemente le rispettive memorie depositate.

Per il referendum relativo all'art. 47 del D.L. n.29/93 è presente il Signor Marco LOMBARDI, contattato telefonicamente alle ore 15,00 dalla Segreteria.

L'Ufficio si riunisce in Camera di Consiglio per deliberare.  
Chiuso il presente verbale alle ore 16,00 del 22 dicembre 1993.

IL SEGRETARIO

*Carlo Spini.*

IL PRESIDENTE

*Y. M. M.*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio Centrale per il Referendum, composto dai Signori:

- MONTANARI VISCO	dott. Giancarlo	Presidente
- BILE	dott. Franco	vice Presidente
- SCOPELLITI	dott. Paolo	Componente
- SIBILIA	dott. Stanislao	"
- ARCHIDIACONO	dott. Vincenzo	"
- TADDEUCCI	dott. Marcello	"
- LONGO DORNI	dott. Secondo	"
- PONTRANDOLFI	dott. Pasquale	"
- MICANGELI	dott. Bruno	"
- GIULIANI	dott. Gennaro	"
- BUCCARELLI	dott. Gaetano	"
- SATTA FLORES	dott. Bruno	"
- ALIANO	dott. Vito	"
- SENSALÉ	dott. Antonio	"
- GIAVEDONI	dott. Domenico	"
- MERIGGIOLA	dott. Enzo	"
- CAMPANILE	dott. Matteo	"
- CIUFO	dott. Giuseppe	"
- BUOGO	dott. Giorgio	"
- VERDE	dott. Filippo	"
- SIENA	dott. Francesco	"
- SGROI	dott. Renato	"
- TROJANO	dott. Pasquale	"
- DI ROLLO	dott. Raffaele	"

riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

O R D I N A N Z A

Il nuovo decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è ampiamente modificativo ed innovativo rispetto al decreto legislativo n.502 del 30 dicembre 1992. Con i suoi venti articoli esso ha sostituito grande parte del testo normativo del decreto n. 502 (così modificandolo e quindi abrogando per incompatibilità le parti modificate). Se in qualche punto le modifiche possono anche essere considerate marginali o di dettaglio, per la maggior parte le sostituzioni apportate incidono invece sulla sostanza della disciplina sanitaria. Dato, quindi, il carattere essenziale delle modificazioni, deve riconoscersi che la risultante nuova normativa in materia sanitaria è ben diversa da quella tenuta presente dai sottoscrittori della prima richiesta referendaria

abrogativa concernente il Decreto Legislativo n. 502 nella sua totalità, cosicchè si rende impossibile l'estensione o meglio il trasferimento del predetto quesito referendario dal citato Decreto al nuovo testo del 1993.

Per quanto riguarda, poi, il secondo e separato quesito in materia sanitaria, riguardante non più il Decreto n. 502/92 nella sua globalità ma solamente alcuni articoli o parti di articoli di esso, vanno fatte analoghe considerazioni sia per la constatata complessiva portata innovativa, sia per l'interdipendenza delle nuove norme (con conseguente impossibilità di trasferimento dell'originario quesito referendario).

Pertanto si dichiara che - a norma dell'art. 39 della legge n. 352/70 - non possono avere più luogo le operazioni referendarie per i quesiti di cui alla richiesta in materia sanitaria (nn.1 e 2).

Con riferimento, poi, a un'altra richiesta referendaria e precisamente al quesito referendario relativo all'alienazione di beni patrimoniali dello Stato (richiesta di abrogazione dell'art. 2 del decreto legge 5.12.1991 n.386, convertito con legge 29.1.1992 n.35) si deve dare atto che l'art. 18 del decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 19 marzo 1993 n. 68, ha modificato il sedicesimo comma dell'art. 2 del decreto legge n. 386 del 1991, sostituendo alle parole: "senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27", le altre: "nel rispetto di quanto disposto dall'art. 27". Trattasi, come sostengono i promotori e avuto riguardo all'intera disciplina dettata dal citato art.2, di una semplice modificazione di dettaglio, che permette quindi l'estensione dell'originario quesito al nuovo testo risultante per effetto della modificazione anzidetta.

In ordine, poi, a quanto forma oggetto di un'altra richiesta referendaria (abrogazione dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29), va rilevato che di tale disposizione è stata dichiarata - con sentenza 26/30 luglio 1993 n. 359 della Corte Costituzionale - la parziale illegittimità costituzionale, nella parte in cui disciplina "la contrattazione nazionale relativa ai rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle Regioni a statuto ordinario e degli enti regionali". In tali sensi va integrato e corretto il relativo quesito referendario.

Si ritiene opportuno, infine, circa l'incidenza di eventuali sopravvenuti decreti-legge sulle materie oggetto dei referendum, ribadire - in via generale - quanto già affermato da questo Ufficio Centrale con l'ordinanza del 16/3/1993 (depositata il 23/3/1993) e cioè che a norma dell'art. 39 della legge n. 352/70 (nel testo risultante dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale) il blocco delle operazioni referendarie non può operare "non solo se la nuova disciplina legislativa segni un'abrogazione formale con modifiche marginali o di dettaglio, ma anche quando, per lo strumento legislativo utilizzato, sia comunque mancata un'abrogazione certa e definitiva. Ipotesi

quest'ultima che ricorre proprio nel caso della pubblicazione, nel corso del procedimento referendario e prima della consultazione popolare, di un decreto legge volto ad incidere sulla materia del referendum.

Il decreto legge emanato dal Governo ai sensi dell'art. 77, comma 2, della Costituzione, è invero espressamente qualificato, sia dalla norma costituzionale che dall'art. 15 della legge 23 agosto 1988 n.400, come provvedimento provvisorio ed è destinato a perdere efficacia fin dall'inizio ove non venga convertito in legge dalle Camere nel termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione (art. 77 della Costituzione).

La mancata conversione (per inutile decorso del termine od esplicito rifiuto anche di una sola Camera - legge n. 400 del 1988 -), eliminando fin dall'inizio il decreto legge, fa venir meno ex tunc anche la relativa forza abrogatrice e comporta la reviviscenza dei provvedimenti e delle disposizioni solo condizionatamente e precariamente abrogati.

Sicchè, ferma restando l'immediata efficacia del decreto legge, deve essere rilevata l'inidoneità di tale provvedimento, a motivo della sua provvisorietà e precarietà, a determinare quell'effetto specifico e concreto di arresto del procedimento referendario contemplato dal citato art.39 della legge 352 del 1970.

A questo punto è quasi superfluo aggiungere che collegare la cessazione delle operazioni referendarie all'emanazione di un decreto legge di contenuto abrogativo, avrebbe l'effetto, nell'ipotesi, non certo infrequente, di mancata conversione in legge, non solo di lasciare immutata quella disciplina legislativa che il referendum intendeva rimuovere, ma anche di annullare nel caso concreto la sovranità popolare attivata dalla proposta referendaria.

Conseguenza ancor più grave ove si consideri che l'art. 39 della legge 352 del 1970 non ha fissato limiti di tempo entro cui possa intervenire l'eventuale abrogazione della legge, dell'atto avente forza di legge o delle singole disposizioni cui il referendum si riferisce, di guisa che in qualsiasi momento antecedente alla consultazione popolare il Governo - cui non compete in via ordinaria il potere legislativo riservato alle Camere - avrebbe la possibilità di impedire la manifestazione della volontà degli elettori facendo ricorso ad un decreto legge e quindi ad un provvedimento di sorte incerta, che, proprio perchè intervenuto all'ultima ora, non potrebbe, per mancanza dei tempi tecnici necessari, essere convertito prima del giorno della votazione".

P.Q.M.

- 1) Dispone che non possono avere più corso le operazioni referendarie relative alle due richieste in materia sanitaria (nn. 1 e 2).

- 2) Dispone che il quesito di cui alla richiesta referendaria n. 8 relativa all'alienazione di beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica (abrogazione dell'art. 2 del d.l. 5/12/1991 n. 386 convertito con legge 29.1.1992 n. 35) sia integrato con il richiamo: "nel testo risultante per effetto dell'art. 18 del d.l. 18.1.1993 n. 8 (convertito con modificazioni con legge 19.3.1993 n. 68), articolo modificativo del sedicesimo comma".
- 3) Dispone altresì che il quesito di cui alla richiesta referendaria n. 5, relativa all'abrogazione dell'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29, sia integrato con l'aggiunta delle parole: "nel testo risultante per effetto della sentenza 30 luglio 1993 n.359 della Corte Costituzionale".

Così deciso il 22 dicembre 1993.

Depositato in Cancelleria  
oggi 22 DIC. 1993

IL CANCELLIERE

*Carlo Spini*

IL PRESIDENTE



*Giuseppe Mantovani*